



**PELLIZZER & PARTNERS**

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**AI GENTILI CLIENTI**

**- LORO SEDI -**

Castelfranco Veneto, 24 Aprile 2015

**CIRCOLARE N. 9/2015**

**Oggetto: CREDITI IVA TRIMESTRALI E MODELLO TR –  
AL DEBUTTO IL VISTO DI CONFORMITÀ PER I RIMBORSI**

Con **Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2015** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

Le principali novità riguardano:

- la previsione all'art.38-*bis* d.P.R. n.633/72 di nuove regole in tema di rimborsi Iva, introdotte dall'art.13 D.Lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni Fiscali);
- l'introduzione di un nuovo art.17-*ter* d.P.R. n.633/72 che prevede il meccanismo dello *split payment*, ad opera della Legge di Stabilità 2015 (art.1, co.629, lett. b) L. n.190/14).

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2015.

**Rimborsi**

Viene prevista, anche per i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15.000 euro, la possibilità di richiesta dell'eccedenza di imposta detraibile senza dover prestare la garanzia quando l'istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo e dell'attestazione patrimoniale e contributiva. Per consentire l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo, nonché l'attestazione delle condizioni patrimoniali e contributive viene integralmente riformata nel nuovo modello la sezione 3 che lo scorso anno era riservata ai contribuenti virtuosi.

***Split payment***

Viene introdotto nel modello il nuovo rigo TA13 dedicato alle operazioni in regime di *split payment*, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l'Iva in fattura deve essere versata direttamente dall'amministrazione pubblica committente.

**Rimborso prioritario per i casi di *split payment***

Con l'articolo 8 D.M. 23 gennaio 2015, che dà attuazione al dettato dell'art.1, co.630 L. n.190/14 (Legge di Stabilità per il 2015), i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art.17-*ter*

d.P.R. n.633/72 vengono inclusi - già a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015 - fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell'art.38-*bis*, co.10 del Decreto Iva. Con il successivo D.M. datato 20 febbraio 2015 vengono apportate modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 al fine di eliminare i criteri previsti dall'art.2 D.M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria.

### **Rettifica tra compensazione e rimborso**

Viene prevista nel frontespizio una casella "Rettifica utilizzo credito" che va barrata nel caso in cui si intenda variare - secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia con la Risoluzione n.99/E/14 - la modalità di utilizzo del credito espressa in sede di presentazione del modello TR.

### **L'utilizzo del modello TR**

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è, però, possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Si ricorda che, in caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino a 5.000 euro; per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno ovvero di chiederne il rimborso all'Erario (il credito del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

È bene precisare che diversamente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso (novità esaminata in precedenza), la richiesta in compensazione del credito Iva trimestrale eccedente la soglia (complessivamente intesa per i tre trimestri) di 15.000 euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla compensazione del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva e che determina minori verifiche e minori responsabilità e, conseguentemente, minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito Iva periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

<b>Modalità di presentazione</b>	La presentazione deve avvenire <b>esclusivamente</b> per via <b>telematica</b> .
<b>Termine di presentazione</b>	La presentazione del modello TR deve avvenire <b>entro l'ultimo giorno del mese successivo</b> quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➡ entro 30/04/2015 II trimestre ➡ entro 31/07/2015 III trimestre ➡ entro 31/10/2015

<p align="center"><b>Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR</b></p>	<p>Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin da subito ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;</li> <li>• per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.</li> </ul> <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).</p>
<p align="center"><b>Visto di conformità</b></p>	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità.</p> <p>Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l'importo di 15.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.</p>
<p align="center"><b>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</b></p>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-<i>bis</i> d.P.R. n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno);</li> <li>• operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;</li> <li>• non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;</li> <li>• acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;</li> <li>• effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di</li> </ul>

	lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'art.19, co.3 lett. a-bis) d.P.R. n.633/72.
--	---

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti

*Michela Pellizzer*